

Publicato il 18/03/2022

**N. 03120/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09046/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2021, proposto da

Laura Di Fino, Marcella Alfé, Veronica Allegrini, Gabriele Bonafede, Pamela Bonotti, Enrica D'Amore, Elena De Angelis, Alessia De Paolis, Fabio Donnini, Marcella Fasciani, Silvia Fondi, Riccardo Fondi, Eleonora Grimani, Laura Guiducci, Alessandro Impei, Marta La Torre, Mayla Leblanc, Maria Mozzetta, Jacopo Palone, Irene Palone, Vania Petracchioli, Martina Saletta, Rachele Scafetta, Santo Scarpello, Gianfranco Speroni, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Collacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Confessore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Germana Zappi, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Gianrico Sivori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti

- della deliberazione prot. n. 1208 del 28 giugno 2021 di annullamento della procedura;
- della nota prot. n. 129790 del 08/06/2021 del Direttore Generale indirizzata al Direttore Amministrativo e al Direttore della UCO Personale, in cui sono stati ritenuti sussistenti nella procedura “*elementi di non piena legittimità*” ed in cui, secondo quanto chiarito nella deliberazione n. 1208, sono “*analizzati dettagliatamente i singoli quesiti oggetto di contestazione*”;
- del bando di concorso con riferimento alle “*norme di salvaguardia*”, nella parte in cui prevede la possibilità, a giudizio insindacabile della Asl, di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il bando di concorso, anche in parte qua e qualora occorra;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti e comunque di tutti gli atti depositati;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 1, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata a concludere la fase di valutazione dei candidati, con l'ammissione alla prova orale e la celebrazione della stessa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 4;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in esecuzione della deliberazione n. 149 del 29 gennaio 2020, è stato indetto il “*concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 22 posti di assistente amministrativo ctg. C da assegnare ad ASL Roma 4 (n. 14 posti) e ad ASL 5 (n. 8 posti)*”;

Rilevato che il bando prevedeva lo svolgimento di n. 3 prove, articolate in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Soltanto coloro che avessero ottenuto una valutazione di 21/30 nella prova scritta, avrebbero ottenuto il diritto di partecipare alla prova pratica ed alla successiva prova orale ove le soglie erano stabilite in 14/20. Per la creazione della graduatoria finale, i punteggi relativi a ciascuna di queste prove dovevano essere, poi, sommati al valore che la Commissione esaminatrice attribuiva ai “*Titoli*” di ogni concorrente;

Atteso che, all’esito delle prove scritta e pratica, sono stati ammessi alla prova orale 243 candidati, come da verbale del 27 gennaio 2021. Il successivo 23 febbraio sono stati valutati i titoli e, in quella stessa sede, la Commissione ha fissato anche la data delle prove orali nei giorni compresi tra il 26 aprile e il 12 maggio 2021;

Considerato che, a seguito della segnalazione pervenuta dall’organizzazione sindacale FIALS RM5 con nota n. 11 del 3 febbraio 2021, la Commissione è stata riconvocata per valutare la correttezza di quattro quesiti che sembravano essere stati formulati in modo errato o fuorviante;

Rilevato che, all’esito della verifica, i Commissari hanno appurato che: uno dei quesiti segnalati era effettivamente caratterizzato da un’ambiguità tale da pregiudicarne la risoluzione e, “*al fine di non pregiudicare alcuno dei candidati*”, ha ritenuto di neutralizzarlo attribuendo “*comunque un punto a ciascun candidato a prescindere dalla risposta fornita*”; in un altro quesito, la risposta inizialmente

indicata come esatta in sede di correzione era diversa ma pur sempre tra quelle presenti; gli ulteriori due quesiti erano corretti;

Considerato che, in ragione delle considerazioni sopra riferite e dell'esito dell'incontro del 23 febbraio 2021, la Commissione ha provveduto a rielaborare la graduatoria provvisoria, conformemente alle risultanze della disamina dei rilievi emersi;

Vista la nota del 23 aprile 2021, con cui l'Azienda ha comunicato a tutti i candidati ammessi (a mezzo mail e tramite pubblicazione sul sito internet aziendale) il rinvio della prova orale a data da definirsi;

Vista la nota prot. n. 23639 del 5 maggio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in virtù della sua competenza "*a vigilare e svolgere verifiche, tra l'altro, sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento*", ha chiesto all'Azienda di fornire chiarimenti in merito alla procedura concorsuale contestata dalla FIALS;

Atteso che, con la nota n. 129790 dell'8 giugno 2021, il Direttore Generale, ha ritenuto sussistenti nella procedura "*elementi di non piena legittimità*" sempre ed ha deliberato l'annullamento totale del concorso e, con la Deliberazione prot. n. 1208 del 28 giugno 2021, ha disposto l'annullamento e la revoca in autotutela del Bando di Concorso in contestazione;

Visto il ricorso notificato in data 17-22 settembre 2021, con cui gli esponenti indicati in epigrafe hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto provvedimento di revoca della procedura concorsuale, nonché del bando di concorso con riferimento alle "*norme di salvaguardia*", nella parte in cui prevede la possibilità, a giudizio insindacabile della Asl, di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il bando di concorso, anche *in parte qua* e qualora occorra;

Vista la costituzione della ASL RM 4 e, di mero stile, della Regione Lazio;

Considerato che, con ordinanza n. 05549 del 16 ottobre 2019, è stata accolta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, "*Considerato che, a una*

valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, perché ritenere sussistenti “elementi di non piena legittimità” nella procedura concorsuale, oltretutto riferiti ad alcuni soltanto dei quesiti sottoposti ai candidati, non legittima l’annullamento di tutto il concorso, potendosi adottare, all’esito di una istruttoria completa, misure più proporzionate agli interessi pubblici da tutelare, da contemperare con quelli privati coinvolti”;

Vista la decisione n. 6808 del 23 dicembre 2021, in sede di appello, con cui il C. di St. ha confermato il provvedimento cautelare adottato da questo TAR ritenendo che *“la questione controversa necessita dell’approfondimento proprio della sede di merito e che, nelle more, non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile per l’amministrazione, tenuto conto della rapida definizione della controversia in primo grado”;*

Rilevato che i sig.ri Scarpello e Guiducci hanno rinunciato al ricorso con atto depositato in data 4 dicembre 2021;

Rilevato, altresì, che, in data primo febbraio 2022, il sig. Sivori Gianrico ha notificato atto di intervento *ad adiuvandum*;

Ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria che potrebbero patire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto, altresì, che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, i ricorrenti possano essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale internet della Asl Roma 4 e della Regione Lazio, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati e che a tale incumbente dovranno provvedere gli Enti intimati, con contestuale rilascio alla parte ricorrente della relativa attestazione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l’onere per i ricorrenti di depositare la prova dell’avvenuta notifica entro i successivi 15 giorni dal rilascio della citata attestazione;

Ritenuto, altresì, al fine di ovviare al rappresentato *periculum* in mora, di confermare il provvedimento cautelare n. 5549 reso in data 16 ottobre 2021, col quale è stata sospesa l’efficacia degli atti impugnati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del merito all'udienza pubblica del 18 ottobre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO